



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 31.2024

Seregno, 16 ottobre 2024

ACCONTI IMPOSTA NOVEMBRE 2024

Entro il 30.11.2024 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef (comprese imposte sostitutive), Ires, Ivie, Ivafe, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. I 2 acconti sono pari al 100%, suddivisi tra 40% e 60%.

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti, i versamenti di acconto dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sono effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50%.

Il pagamento si effettua con modello F24, mediante il quale è possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie facenti capo al medesimo contribuente.

Dal periodo d'imposta 2022 l'Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni.

Gli acconti possono essere determinati sulla base di uno dei seguenti metodi: i) **metodo storico**, che prevede la determinazione dell'acconto sulla base del risultato dichiarato per il periodo d'imposta 2023 al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto spettanti; ii) **metodo previsionale**, che prevede la determinazione dell'acconto sulla base del risultato che si presume di dichiarare con riferimento al periodo d'imposta 2023 sempre al netto di detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto. Resta possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell'acconto per i diversi tributi (IRPEF/IRES, da un lato, e IRAP, dall'altro).

Per quanto riguarda i contribuenti che aderiscono al concordato, l'art 20 del D.DLgs 13/2024 prevede una **modalità semplificata** di calcolo degli acconti relativi ai **periodi d'imposta** oggetto di concordato, stabilendo che l'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato, è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

Per il **primo periodo d'imposta** di adesione al concordato (**anno 2024** per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare):



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- a) se l'acconto delle **imposte sui redditi** è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (**metodo storico**), è dovuta una maggiorazione di importo pari al **10% della differenza**, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli art. 15 e 16 del D.Lgs 12/2024.
- b) se l'acconto dell'**IRAP** è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente (**metodo storico**), è dovuta una maggiorazione di importo pari al **3% della differenza**, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'art 17 del D.Lgs 12/2024c).
- c) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso (**metodo previsionale**), la seconda rata di acconto è calcolata come **differenza** tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

In caso di adesione da parte di **società** o **associazioni** di cui agli art. 5, 115 e 116 DPR 917/1986 la maggiorazione deve essere versata **pro quota** da parte dei singoli soci o associati (circolare 17 settembre 2024, n. 18/E, par. 6.13).

È stato chiarito che qualora si adotti il metodo storico e il contribuente non abbia dovuto effettuare versamenti per il periodo d'imposta precedente (2023), vi è comunque l'obbligo di versare a titolo di acconto la maggiorazione del **10% della differenza**, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del D.Lgs 13/2024.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse

Studio Commercialista Associato Contrino



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

MODALITÀ DI CALCOLO ¹	
PERSONE FISICHE Rigo "differenza" RN 34 - Mod. Redditi 2024 PF	Fino a € 51,00 Non è dovuto alcun acconto.
	Da € 52,00 a € 257,00 <ul style="list-style-type: none">• Acconto nella misura del 100%.• Versamento in unica rata entro il mese di novembre (2.12.2024). Tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro; l'acconto risulta perciò dovuto qualora l'importo del rigo RN34 risulti pari o superiore a € 52,00 .
	Da € 258,00 La 1 ^a rata supera € 103,00
SOCIETÀ DI CAPITALI Rigo RN 17 - Mod. Redditi 2024 SC	Fino a € 20,00 Non è dovuto alcun acconto.
	Da € 21,00 a € 257,00 <ul style="list-style-type: none">• Acconto nella misura del 100%.• Versamento in unica soluzione nell'11° mese dell'esercizio (2.12.2024).
	Da € 258,00 La 1 ^a rata supera € 103,00
ACCONTO IRAP Rigo IR21 - Mod. Irap 2024	Società di persone <ul style="list-style-type: none">• L'acconto dell'Irap è dovuto nella misura del 100% se l'importo su cui commisurare l'acconto supera € 51,00.• Il versamento dell'acconto deve essere effettuato in 2 rate:<ul style="list-style-type: none">- 1^a, pari al 40% (50% per soggetti Isa³), entro il 1.07.2024 (31.07.2024 per i soggetti Isa)²;- 2^a, pari al 60% (50% per soggetti Isa³), entro il mese di novembre (2.12.2024).• Il versamento della 1^a rata non è dovuto se di importo non superiore a € 103,00; in tal caso, si effettua un versamento unico entro novembre.
	Soggetti Ires <ul style="list-style-type: none">• Per i soggetti Ires l'acconto è dovuto nella misura del 100%, se l'importo su cui commisurare l'acconto è superiore a € 20,00, da versare in 2 rate:<ul style="list-style-type: none">- 1^a, pari al 40% (50% per soggetti Isa³) (importo minimo di € 103,00), entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione;- 2^a, pari al 60% (50% per soggetti Isa³), entro l'11° mese del periodo d'imposta.
Note	<p>¹. È sempre data facoltà al contribuente di commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza. Resta ferma l'applicazione del regime sanzionatorio per insufficiente versamento (25% dal 1.09.2024, per violazioni precedenti 30%), con possibilità di ravvedimento operoso. La scelta del metodo previsionale riguarda la singola imposta; così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l'Irap e il previsionale per l'Irpef.</p> <p>². La 1^a rata di acconto dell'Irpef poteva essere versata entro il 31.07.2024, con una maggiorazione dello 0,40% (30.08.2024 per soggetti Isa) oppure ratealmente, entro il giorno 16 di ciascun mese, con completamento entro il 16.12.</p> <p>³. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi non superiori al limite previsto per ciascun indice, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti.</p>